

DELIBERA N. 3/10/CONS

AUTORIZZAZIONE ALLA RATEIZZAZIONE DELLA SANZIONE IRROGATA ALLA SOCIETA' WEBCOM TLC S.R.L. DI CUI ALLA DELIBERA N. 254/09/CONS

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 15 gennaio 2010;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, ed in particolare l’articolo 98, comma 11;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”, e successive modifiche ed in particolare l’articolo 26;

VISTO il decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 convertito in legge 24 novembre 2006, n. 286, recante “*Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria*”, ed in particolare l’articolo 136;

VISTA la delibera dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 136/06/CONS, ed il relativo Allegato A, recante “*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*”, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, approvato con delibera n. 316/02/CONS, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 25/07/CONS recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli Uffici di secondo livello e modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e di funzionamento*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 9/03/CIR recante “*Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa*” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI gli atti del procedimento sanzionatorio n. 10/08/DIR e le risultanze istruttorie dalle quali è emersa la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR;

RITENUTO di dover determinare la sanzione pecuniaria per la violazione contestata nella misura del minimo edittale, pari a € 120.000,00 (centoventimila/00) in relazione agli usuali criteri di cui all'articolo 11 della legge n. 689/81;

VISTA la delibera n. 254/09/CONS del 5 maggio 2009 con la quale è stata irrogata alla società la sanzione pecuniaria pari a euro 120.000 (centoventimila) comminata ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 98, comma 17-bis, del decreto legislativo n. 259/03, nel caso di specie non si applicano le disposizioni sul pagamento in misura ridotta di cui all'articolo 16 della legge n. 689/81;

VISTO il ricorso con istanza di sospensiva presentato dalla società Webcom al Tar del Lazio n. 7789 del 2009 avverso la suindicata delibera n. 254/09/CONS;

VISTA l'Ordinanza n.5063/09 del 30 ottobre 2009 con la quale il Tar del Lazio ha respinto la domanda incidentale di sospensiva;

VISTA la nota prot. n. 427/U/2009 del 18 dicembre 2009 (prot. AGCOM n. 94216 del 22 dicembre 2009) con la quale la società Webcom chiede la rateizzazione del pagamento della somma di euro 120.000, ascrittale a titolo di sanzione, in complessive 6 rate - da versare mensilmente - pari a euro 20.000 ciascuna a causa di sopravvenute, autodichiarate, circostanze di disagio economico;

VISTA la favorevole relazione e le valutazioni istruttorie del responsabile del procedimento, dott.ssa Sabrina Agresta;

TENUTO CONTO che la legge n. 689/81, all'articolo 26, dispone che *"l'Autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila"*;

CONSIDERATO, altresì, che il frazionamento dell'importo, così come proposto nella suindicata relazione, possa essere accordato senza alcun pregiudizio per l'erario, riguardando le sole modalità di riscossione dell'importo e fermo restando il titolo di pagamento nonché la sua efficacia e validità;

SENTITA la relazione dei Commissari Gianluigi Magri e Sebastiano Sortino, relatori ai sensi dell'articolo 29 del Regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

AUTORIZZA

La società Webcom, con sede amministrativa in Arezzo, via Don Luigi Sturzo, n. 110, al pagamento frazionato della sanzione amministrativa pecuniaria di € 120.000,00 (Euro centoventimila) in 6 rate - da versare mensilmente - di 20.000 (ventimila) euro ciascuna per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, della delibera n. 9/03/CIR. Tale misura è concessa con la ribadita specificazione che rimane ferma e impregiudicata la piena validità, efficacia ed azionabilità dell'ordinanza-ingiunzione di cui alla delibera n. 254/09/CONS del 5 maggio 2009 in qualsiasi momento ed in conseguenza dell'eventuale inadempimento anche di una sola rata relativa a frazionamento autorizzato e con l'esclusione di qualsiasi intento o finalità novativo o transattivo rispetto al già emesso provvedimento in giunzionale.

INGIUNGE

alla citata società di versare 6 (sei) ratei mensili, ciascuno pari a euro 20.000,00 (ventimila) della complessiva somma di € 120.000,00 (euro centoventimila) a partire dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge 24 novembre 1981 n. 689 alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, sul c/c n. n. 871012 con imputazione al capitolo 2379 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 98, comma 11, del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, irrogata dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni*", ovvero, in alternativa, indicando la causale "*proventi derivanti da sanzioni pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi delle leggi n.249/97 e n. 481/95*", utilizzando il codice IBAN: IT 540 01000 03245 348 0 10 **2379** 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo **2379**, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di giorni dieci di ogni versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 254/09/CONS*".

Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 259/03, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo. La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

Ai sensi degli articoli 21 e 23-bis della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

La presente delibera è pubblicata nel Bollettino Ufficiale dell'Autorità ed è resa disponibile nel sito *web* dell'Autorità: www.agcom.it.

Roma, 15 gennaio 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE
Sebastiano Sortino

IL COMMISSARIO RELATORE
Gianluigi Magri

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Viola